

La mappa delle detrazioni per carichi di famiglia

Fonte normativa	Dal 1° gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d'imposta, nella misura indicata dall'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Detrazioni per carichi familiari	Le detrazioni per carichi familiari contribuiscono a ridurre le aliquote fiscali. Le detrazioni spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta.
Chi sono i familiari per cui ottenere la detrazione se a carico	<p>Sono quelli indicati nell'art. 433 del Codice Civile, ovvero coniuge, figli, e altri parenti e affini entro il secondo grado (questi solo se conviventi con il dichiarante), che siano senza reddito o con un reddito inferiore ad € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).</p> <p>Ai sensi di quanto chiarito con la circolare n. 18/E del 21/04/09 dell'Agenzia delle Entrate, le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia (per i lavoratori fiscalmente non residenti in Italia e per lavoratori extracomunitari residenti in Italia, si veda più avanti). Per poter fruire della detrazione per altri familiari a carico è necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.</p>
Quando spetta la detrazione	La detrazione spetta dall'inizio del mese in cui si ha in carico il familiare. Se nel corso dell'anno il familiare a carico supera il limite di reddito si perde il diritto alla detrazione per l'intero periodo d'imposta.
Condizioni per usufruire della detrazione	La Legge Finanziaria 2008 (Art. 1 comma 221) ha disposto che i lavoratori dipendenti, pensionati e assimilati per fruire delle detrazioni previste per i familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari), debbano indicare annualmente, tramite apposito <u>modulo</u> , ai sostituti d'imposta (enti previdenziali o aziende), le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per le quali si usufruisce delle detrazioni. Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d'imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni attribuite al lavoratore.
Condizioni per usufruire della detrazione per i cittadini extracomunitari	All'obbligo di fornire il codice fiscale dei familiari a carico, non esistono deroghe particolari per i cittadini extracomunitari, perché a tale adempimento è subordinata l'attribuzione delle detrazioni fiscali. Pertanto, i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire di dette detrazioni devono richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della documentazione probatoria.

Figli a carico	<p>Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.</p> <p>Deve essere indicato per ogni figlio se:</p> <p>1) portatore di handicap (ai sensi dell'art.3 della legge 5/2/1992 n.104).</p> <p>2) di età inferiore ai 3 anni (specificare la data di nascita).</p>
Distribuzione delle detrazioni per figli a carico fra genitori	<p>Si dovrà inoltre indicare la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali) secondo i seguenti criteri:</p> <p>Genitori coniugati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il coniuge è a carico la detrazione per i figli spetta al contribuente possessore di reddito nella misura del 100%; - Se il coniuge non è a carico va ripartita obbligatoriamente tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50%; in alternativa, per accordo tra i genitori, può essere attribuita interamente al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa scelta è vantaggiosa solo in caso di non capienza (cioè di impossibilità di utilizzare la detrazione) per uno dei genitori. Non è quindi più possibile ripartire a piacimento tra i genitori le detrazioni d'imposta. <p>Genitori separati o divorziati</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di separazione legale ed effettiva, divorzio la detrazione per i figli, in mancanza di accordo per una ripartizione al 50%, spetta al genitore affidatario; - in caso di affidamento congiunto spetta, sempre in mancanza di diverso accordo, al 50% ciascuno. Se il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari) non può usufruire totalmente o in parte della detrazione, la detrazione spetta per intero all'altro coniuge: in tal caso questi deve restituire –salvo accordi contrari- la quota spettante al coniuge incapiente.
Ulteriore detrazione in presenza di almeno 4 figli	<p>In presenza di almeno 4 figli è riconosciuta ai genitori (art. 12 comma 1bis TUIR) una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza</p>
Coniuge a carico	<p>La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.</p>

Altri familiari a carico	Si considerano altri familiari a carico i soggetti , con redditi propri non superiori ad euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Codice civile, che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione va ripartita "proquota", tra coloro che ne hanno diritto.
In caso di errata/mancata detrazione	Se la detrazione non è stata attribuita in maniera corretta dal sostituto di imposta datore di lavoro (è indicata nel CUD 2010 al rigo 30) si può recuperare (se dovuta) o restituire (se non dovuta) per mezzo della dichiarazione dei redditi (730 o UNICO relativo al 2010 da presentarsi nel 2011).